

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1427

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CATALDI

Modifiche al codice di procedura civile e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo civile nonché in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Presentata il 7 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge in materia di semplificazione e velocizzazione del processo civile nonché di riaffermazione del principio di prevalenza del diritto sostanziale sul diritto processuale, vuole essere solo un contributo costruttivo di idee su alcune (tra le tante) possibili modifiche al codice di procedura civile che potrebbero, da un lato, velocizzare i procedimenti e, da un altro lato, evitare che la rigidità delle forme possa mettere in secondo piano i diritti delle persone.

L’auspicio è che si possa così dare inizio a un percorso nella direzione della semplificazione e del rispetto dei diritti che, troppo spesso, la burocratizzazione del sistema giudiziario ha finito per calpestare.

Non è accettabile, in un ordinamento giuridico moderno, che un cittadino possa

perdere una causa solo perché il suo avvocato è incorso in un errore di forma anche se nel merito ha ragione ed è necessario superare l’idea che non possa esserci alcun rimedio agli errori procedurali.

È vero che molto spesso è più difficile fare cose semplici che complicate, ma un tentativo in questa direzione deve essere fatto.

Le esigenze di semplificazione e di velocizzazione del processo trovano anche supporto in una petizione *on line* che ha raccolto circa 1.500 sottoscrizioni da parte, in prevalenza, di « addetti ai lavori ». Non solo, ma la presente proposta di legge è stata anche il frutto di un confronto con numerosi colleghi civilisti e con operatori del settore delle *alternative dispute resolu-*

tion (ADR) o procedure di risoluzione alternativa.

Si illustrano ora nei dettagli i punti chiave della riforma:

1) velocizzare il processo civile eliminando incombenze inutili che costringono i magistrati a un *surplus* di lavoro;

2) rendere concreto, anche nel processo civile, il principio di prevalenza del diritto sostanziale rispetto alle forme, anche nel rispetto dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955;

3) rimodellare il sistema della mediazione (laddove si voglia mantenere la sua obbligatorietà) affinché tale strumento possa risultare uno strumento realmente deflativo.

Gli interventi legislativi che si propongono consistono principalmente:

1) nell'eliminazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni (oggi divenuta di fatto inutile) e dell'udienza di giuramento del consulente tecnico d'ufficio (CTU). Il consulente potrebbe giurare solo una volta al momento dell'iscrizione in un apposito albo, senza necessità di rinnovare tale impegno ogni volta che riceve un incarico, oppure giurare dinanzi al cancelliere se non si vuole rinunciare all'attuale meccanismo che riferisce il giuramento al singolo incarico);

2) nella modifica del meccanismo di scambio di memorie di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, prevedendo che nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione siano indicati anche i mezzi istruttori. È invece rimessa all'oralità del contraddittorio nella prima udienza la possibilità per le parti di compiere gli atti necessari sia in termini di prove sia in termini di conclusioni. A seguito della prima udienza (dove il giudice ha ampi poteri per garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti) il giudice fissa l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova e, nel caso in cui sia necessaria la nomina di un CTU,

formula un quesito di massima demandando al CTU di rispondere al quesito fornendo ogni altra informazione utile ai fini dell'accertamento dei fatti di causa. Il quesito sarà trasmesso dalla cancelleria al CTU nominato. I termini per le memorie non scompaiono ma diventano solo eventuali;

3) nell'assunzione a sentenza, nella motivazione concisa e nella motivazione estesa. Conclusa l'assunzione delle prove, il giudice, senza dilazione, assume la causa in decisione e pronuncia un dispositivo sinteticamente motivato, limitato all'enunciazione dei motivi in diritto e al giudizio di valutazione delle prove;

4) nella previsione del principio della rimediabilità degli errori procedurali. Gli errori di forma non dovrebbero compromettere la decisione nel merito. Alcuni casi di improcedibilità (come ad esempio l'improcedibilità dell'impugnazione per il mancato deposito della copia della sentenza impugnata), infatti, si traducono in una vera e propria «perversione della legalità». Ad esempio, per una simile omissione basterebbe prevedere un semplice invito a integrare la documentazione mancante per evitare la pronuncia di improcedibilità. Anche il regime delle decadenze (ad esempio per le prove) deve essere mitigato prevedendo (come accade già nel rito del lavoro e nel processo penale) la possibilità per il magistrato di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova in ordine ai quali la parte è incorsa in una decadenza;

5) nell'emendabilità da parte dello stesso giudice di alcuni tipi di errore ampliando l'ambito di applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali delle sentenze. Ad esempio, l'omessa pronuncia su una delle conclusioni formulate dalle parti come la domanda di garanzia;

6) nella semplificazione delle norme procedurali e del processo civile telematico, con la previsione della possibilità per gli avvocati di partecipare alle udienze a distanza attraverso l'utilizzo di sistemi di videoconferenza;

7) nell'eliminazione del cosiddetto « filtro in appello », specie nella parte in cui va a precludere l'impugnabilità di sentenze che hanno applicato un principio di diritto consolidato in giurisprudenza. Più volte la Corte di cassazione ha modificato orientamenti consolidati della giurisprudenza dimostrando così che il diritto è qualcosa di vivente e che deve costantemente adeguarsi ai progressivi cambiamenti della coscienza sociale e dei suoi principi etici. Proprio come al legislatore è consentito modificare le proprie leggi anche la giurisprudenza deve poter rielaborare i propri orientamenti;

8) nel ripristino del termine di sospensione feriale di 46 giorni;

9) nell'introduzione di una serie di meccanismi che, puntando all'effettività della mediazione, possano assicurare una riduzione del carico giudiziario. In questo senso si è cercato di valorizzare alcune segnalazioni pervenute da professionisti che ope-

rano nel campo delle ADR che si riportano di seguito:

se le parti intervengono personalmente alla mediazione, incrementano le percentuali di definizione;

l'intervento del CTU in mediazione e l'utilizzabilità della relativa perizia nell'eventuale successivo processo ordinario possono favorire le transazioni e garantire una sensibile riduzione anche dei tempi e dei costi del contenzioso;

consentire su concorde richiesta delle parti di procedere all'assunzione di prove testimoniali può ulteriormente favorire le transazioni;

spesso i funzionari delle pubbliche amministrazioni temono che mediare una controversia possa esporli a una responsabilità erariale;

un effettivo controllo da parte del giudice, soprattutto nel caso di mediazione delegata, consente una partecipazione più cosciente delle parti e, quindi, un innalzamento delle percentuali di chiusura dei procedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURAMENTO DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 191 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 191. — *(Nomina del consulente tecnico)*. — Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente che deve essere scelto tra coloro che sono iscritti in un apposito albo da tenere presso la cancelleria del giudice competente. L'albo è suddiviso per aree di competenza.

Al momento dell'iscrizione nell'albo di cui al primo comma, i consulenti prestano giuramento, dinanzi al cancelliere, di adempiere fedelmente al proprio incarico.

Il giudice, al momento della nomina, formula i quesiti e demanda alla cancelleria di trasmetterli al consulente con invito a convocare le parti per dar inizio alle operazioni peritali. Il consulente giura di adempiere fedelmente al proprio incarico con dichiarazione scritta resa dinanzi al cancelliere. Il cancelliere allega la dichiarazione di giuramento al fascicolo d'ufficio.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone ».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 192
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 192 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 192. — *(Astensione e ricusazione del consulente)*. — Entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza da parte del cancelliere, il consulente tecnico che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve dichiararlo in cancelleria; in tal caso il giudice, con decreto da comunicare alle parti, dispone la nomina di un nuovo consulente.

Le parti possono proporre istanza di ricusazione entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina oppure entro dieci giorni dalla scoperta del motivo che giustifica la ricusazione, depositando presso la cancelleria il ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile ».

Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 193
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 193 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 193. — *(Giuramento del consulente dinanzi al cancelliere)*. — Il cancelliere ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e ne riceve il giuramento di adempiere bene e fedelmente le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

Gli avvocati delle parti possono partecipare alla raccolta del giuramento ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRECISA-
ZIONE DELLE CONCLUSIONI

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 188
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 188 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 188. — *(Attività istruttoria del giudice)*. — Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, alla medesima udienza con la quale si conclude l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma ».

Art. 5.

*(Modifica dell'articolo 189
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 189 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 189. — *(Rimessione al collegio)*. — Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti, senza ulteriori rinvii, a depositare il foglio di precisazione delle conclusioni che intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183, entro i successivi cinque giorni. Da tale momento la causa si considera assegnata in decisione. Le conclusioni di merito devono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma ».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SCAMBIO DI MEMORIE

Art. 6.

*(Modifica dell'articolo 183
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 183. — *(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)*. — All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell'articolo 185.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice può concedere i seguenti termini perentori:

1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie per le precisazioni o modificazioni delle domande, delle ecce-

zioni e delle conclusioni già proposte e per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per le indicazioni di prova contraria.

Il giudice, con ordinanza emanata fuori udienza, da pronunciare entro trenta giorni dall'udienza o dalla data di scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di memorie, esaminate le richieste delle parti, fissa l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 187.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni del terzo comma ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONE A SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONCISA

Art. 7.

*(Modifica dell'articolo 275
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 275 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 275. — (*Decisione*). — Conclusa l'assunzione delle prove, il giudice senza

dilazione assume la causa in decisione e pronuncia sentenza sinteticamente motivata.

La sentenza è depositata entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190 e si limita all'esposizione succinta dei motivi in diritto e delle valutazioni sul materiale probatorio posti dal giudice a fondamento della decisione. Il giudice non è tenuto alla descrizione preliminare della parte in fatto e dello svolgimento del giudizio ».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DELLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI

Art. 8.

*(Modifica dell'articolo 287
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 287 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 287. — *(Casi di correzione e di integrazione)*. — Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli:

a) sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo;

b) abbia omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte dalle parti.

2. Nei casi di integrazione della sentenza di cui alla lettera *b)* del primo comma, i termini per l'impugnazione della sentenza decorrono dalla data di notifica della sentenza rettificata. I termini di decadenza dall'impugnazione di cui all'articolo 327 decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza integrata ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMEDIABILITÀ DEGLI ERRORI PROCEDURALI

Art. 9.

*(Modifica dell'articolo 121
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 121 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 121. – *(Libertà di forme)*. – Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Quando il giudice rileva che una delle parti sia incorsa in un mero errore materiale che possa assumere rilevanza ai fini della decisione, adotta, nel rispetto del contraddittorio, tutti i provvedimenti ritenuti necessari per sanare la nullità.

Il magistrato può di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova, che ritiene indispensabili ai fini del decidere, in ordine ai quali la parte è incorsa in una decadenza ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UDIENZA A DISTANZA E DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO TELEMATICO

Art. 10.

*(Modifica dell'articolo 180
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 180. – *(Forma di trattazione)*. – La trattazione della causa è orale. Ciascuna delle parti può essere ammessa a partecipare all'udienza in videoconferenza, previo accesso debitamente autenticato sulla piattaforma predisposta dal Ministero della giustizia. Può altresì essere autorizzata la trasmissione, tramite il sistema del processo

civile telematico, di deduzioni che ciascuna parte intende siano verbalizzate.

Della trattazione della causa si redige processo verbale.

Gli avvocati delle parti, ferme restando le regole che disciplinano il processo telematico, sono abilitati a scegliere come forma alternativa per il deposito di qualsiasi atto l'invio di una PEC alla cancelleria con l'indicazione nell'oggetto del numero di ruolo. La trasmissione di una nota di iscrizione a ruolo che avvenga a mezzo di PEC obbliga la cancelleria a indicare, a chi ha trasmesso la nota, il numero di ruolo che sarà assegnato al procedimento.

Se la cancelleria che ha ricevuto la PEC non è competente per quel tipo di procedimento, provvede senza ritardo a inoltrare la PEC all'ufficio competente chiedendo, ove occorra, chiarimenti anche telefonici al mittente ».

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO

Art. 11.

*(Abrogazione degli articoli 348-bis
e 348-ter del codice di procedura civile)*

1. Gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile sono abrogati.

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE FERIALE

Art. 12.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

« Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e

riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ».

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEDIAZIONE

Art. 13.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1 Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis e fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutati la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione, che deve proseguire oltre il primo incontro informativo, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ».

Art. 14.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. — *(Rapporti con il processo).*
— 1. Annualmente, il magistrato addetto

alla trattazione di affari civili per cui è esperibile il procedimento di mediazione, comunica al presidente di sezione il numero delle cause nelle quali ha applicato l'articolo 5, comma 2, del presente decreto e gli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile nonché gli esiti conseguenti.

2. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono tenuti in considerazione dal presidente di sezione, in sede di redazione degli atti di valutazione della professionalità, anche tenuto conto della media dell'ufficio ».

Art. 15.

*(Modifica dell'articolo 8
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)*

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – *(Procedimento)*. – 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare di persona con l'assistenza dell'avvocato, salvo giustificato motivo. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le società, gli enti e le associazioni la partecipazione personale è riferita al soggetto, incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia, che ne abbia la rappresentanza con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con il suo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organi-

smo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, settimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Nell'ipotesi di mancata conciliazione, il giudice, nella causa, tiene conto della consulenza tecnica svolta nel corso della procedura di mediazione, purché sia stato rispettato il principio del contraddittorio. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Su concorde richiesta delle parti è possibile procedere all'assunzione di prove testimoniali a condizione che siano presenti gli avvocati. In tal caso le dichiarazioni rese a verbale saranno utilizzabili nell'eventuale successiva fase giudiziale. Gli avvocati e il mediatore sono abilitati a raccogliere il giuramento dei testi. Gli organismi di mediazione possono indicare nel proprio regolamento se viene offerto o meno il servizio di assunzione delle prove testimoniali.

6. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice, con il provvedimento da emettere all'udienza di verifica dell'esito della mediazione, condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione e indipendentemente dall'esito del giudizio, il giudice condanna le parti costituite che non hanno partecipato

al procedimento al pagamento, di una somma di denaro, determinata equitativamente, in favore della parte comparsa nella mediazione ».

CAPO XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Fatte salve condotte penalmente rilevanti, il funzionario pubblico che negozia l'accordo nei limiti delle istruzioni ricevute non è responsabile se non nei casi di dolo o colpa grave. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il mediatore, con esclusione di ogni riferimento al merito della lite, trascrive ogni circostanza, anche se consistente in dichiarazioni delle parti, utile a consentire al giudice le valutazioni di competenza attinenti alla partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e allo svolgimento dello stesso, nonché le circostanze che attengono al primo incontro informativo, in relazione al quale la parte che rifiuta di proseguire può esporne la

ragione chiedendo che sia trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzarla ».

CAPO XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANISMI PRESSO I TRIBUNALI

Art. 17.

*(Modifica dell'articolo 18
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)*

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. – (*Organismi presso i tribunali*). – 1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire propri organismi pubblici e privati iscritti nel registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

2. Il presidente di ciascun tribunale mette a disposizione degli organismi pubblici e privati di cui al comma 1 appositi locali, da assegnare secondo procedure di evidenza pubblica ».

CAPO XIV

ORGANISMI DI MEDIAZIONE E REGISTRI

Art. 18.

*(Modifica all'articolo 16
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)*

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, la percentuale di accordi raggiunti dagli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli or-

ganismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141, comma 4, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0053620